



parco nazionale*
dell'alta murgia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 366/2014 del 28/10/2014

OGGETTO	PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE (<i>SUS SCROFA</i>) NEL PARCO – AFFIDAMENTO DI INCARICO-ADOZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - CUP F81F14000090001 – CIG Z1A0E221F6
----------------	--

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul Bilancio di riferimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Cap. 11580 - UPB 1211 del Bilancio di Previsione 2014.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa  Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede all'impegno di spesa della somma di €

UPB _____ Cap. _____
in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno _____
assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di

€ _____ UPB _____ Cap. _____ Esercizio 2014
in base all'impegno contabile n. _____ dell'anno _____
assunto con deliberazione determinazione n. _____ del _____



parco nazionale
dell'**alta murgia**

IL DIRETTORE F.F.

CONSIDERATO che con Delibera Presidenziale n. 21/2012 del 18/12/2012 il Presidente dell'Ente ha approvato la proposta di Piano di gestione triennale del cinghiale nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, redatto secondo le Linee Guida per la gestione della specie emanate a livello nazionale dall'ISPRA;

CONSIDERATO che il Piano di gestione è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare per le funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 1, comma 2. del D.P.R. 10 marzo 2004 ed alla Regione Puglia, competente per le procedure di Valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha espresso la propria approvazione alla suddetta deliberazione e la Regione Puglia, con Determinazione Dirigenziale n. 65 del 11/03/2013, ha stabilito di non sottoporre il Piano alla procedura di valutazione d'incidenza;

CONSIDERATO che il Presidente dell'Ente ha incaricato il Direttore dell'attuazione del Piano avendo riguardo alle esigenze che nel tempo si rendano necessarie, nonché dell'adozione di tutti i provvedimenti necessari, inclusi quelli di carattere finanziario nei limiti dei costi indicati nel medesimo Piano;

CONSIDERATO che questo Ente si propone di attuare la strategia di gestione del cinghiale con un programma di gestione integrato che sia in linea con le finalità istitutive ed al contempo tenda ad attenuare i conflitti con le attività produttive

CONSIDERATO che nel suddetto Piano è prevista la cattura di cinghiali;

CONSIDERATO che la concessione di servizi è disciplinata dall'art. 30 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e che l'attività richiesta viene svolta per la prima volta in Puglia con rilevanti rischi di non partecipazione di operatori economici alla manifestazione d'interesse;

PREMESSO che con la Determinazione Dirigenziale n. 97 del 4/04/2014 è stato approvato lo schema di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di trappolamento e trasferimento dei cinghiali, per un importo di Euro 8.000,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che l'Ente con determinazione Dirigenziale n. 136/2014 del 16/05/2014 ha indetto una gara informale per l'affidamento del servizio in oggetto, mediante lettera di invito a presentare le offerte alle numero 2 ditte ammesse alla procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso;

VISTA la Determinazione n. 218/2014 del 01/07/2014 con cui è stata dichiarata deserta la gara e l'Ente ha proceduto all'indizione della gara informale per un importo complessivo pari a Euro 18.000,00, per il giorno 1 luglio 2014 per servizio di trappolamento e traslocazione dei cinghiali all'interno dell'area protetta mediante lettera di invito da inviare ad almeno a 7 ditte individuate mediante ricerca di mercato on-line e avviso esplorativo tra gli operatori presenti sul mercato in possesso dei requisiti di qualificazione;

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del giorno 25/07/2014;



*parco nazionale**
dell'alta murgia

CONSIDERATO che non sono pervenuti plichi contenenti offerte nei termini stabiliti dal bando, e dichiarata la gara deserta con Determinazione n. 261/2014 del 31/07/2014;

RITENUTO di aver garantito i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, come prescritto per i contratti ad evidenza pubblica tramite la pubblicazione di gara informale;

VISTO il D.Lgs. n. 163/06 che prevede all'art. 57 comma 2 lettera a) la possibilità per le stazioni appaltanti di aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi in cui, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura;

CONSIDERATO, altresì, il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 14/11/2006 con deliberazione n. 31/06;

RILEVATO che si pone la necessità di attivare lo specifico servizio di trappolamento e traslocazione dei cinghiali;

RILEVATO che ai fini della predetta attivazione è necessario un supporto specializzato nonché l'impiego di strumenti tecnici adeguati che assicurino il raggiungimento degli obiettivi programmati;

CONSIDERATO opportuno provvedere in merito, con lettera protocollo n. 4706 del 9/10/2014 è stato richiesto alla ditta Di Pentima Giuseppa con sede in Lucera (FG), di presentare un'offerta per l'espletamento del servizio; la scelta del candidato è stata effettuata alla luce della manifestazione di interesse pervenuta all'Ente Parco, come sopra relazionata e ai risultati di una ricerca di mercato eseguita web con rete telematica tra le aziende in Puglia con esperienza di detenzione di animali selvatici;

VISTA la documentazione trasmessa in data protocollo n. 5205 del 27/10/2014 ed in particolare la disponibilità ad effettuare il servizio per un importo pari di Euro 18.000,00 IVA esclusa;

RITENUTO che detta somma sia congrua e proporzionata all'attività da svolgere ed all'utilità che conseguirà;

VERIFICATA la regolarità degli atti;

STABILITO che le prestazioni in oggetto dovranno essere svolte sulla base di quanto previsto nella lettera contratto, il cui schema è allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 398/2012 del 19/12/2012, impegno definitivo n. 638/212 del 28/12/2012, con la quale è stato impegnato l'importo di Euro 186.007,60 sul capitolo 11580 "Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità";

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di previsione 2014 il Cap. 11580 "Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità" – UPB 1.2.1.1 che presenta la necessaria copertura finanziaria prevista dal presente provvedimento;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

DETERMINA

CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AFFIDARE, per le ragioni più diffusamente espresse in premessa, i servizi di che trattasi, alla Ditta Di Pentima Giuseppa con sede in Lucera (FG) PIVA 00150730711 iscrizione camera di commercio FG106420 per l'importo di €. 18.000,00 IVA esclusa,

DI STABILIRE che i termini, le modalità ed ogni altra condizione che disciplinano tale incarico sono contenuti nel contratto, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di avviare le azioni previste nel Piano di Gestione del cinghiale nei tempi previsti dallo stesso.

L'istruttore


Anna Grazia Frassanito

IL DIRETTORE F.F.


Fabio Modesti



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente e on line dal 28/10/2014 e per 15 giorni consecutivi, fino al 12/11/2014
Gravina, 28/10/2014

L'incaricato

U. Barbone

Registrato impegno di spesa n. _____ al capitolo _____ del bilancio di previsione anno _____ gestione residui/competenza.

Gravina, _____

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. _____ in data _____ sul capitolo _____ del bilancio di previsione anno _____ gestione residui/competenza.

Gravina, _____

L'incaricato

BOZZA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRAPPOLAMENTO E TRASLOCAZIONE DEI CINGHIALI.

L'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, di seguito chiamato "Ente", partita IVA/codice fiscale n. 06339200724, rappresentato da _____ nato a _____ il _____, C. F. _____, per la circostanza domiciliato presso la sede dell'Ente in via Firenze, 10 in Gravina in Puglia (BA)

e

il dott. _____, nato a _____, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene quale _____ della società _____, con sede legale in _____, (C.F. _____), giusto quanto risulta dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di _____ il _____ prot. N. _____, di seguito per brevità Concessionario;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stato approvato il contratto di servizio per l'affidamento in concessione;
- che è stata acquisita dall'Ufficio Territoriale del Governo di (prot. n. _____ del _____) le informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

(**oppure** qualora non sia ancora pervenuta l'informazione antimafia dalla Prefettura che in data (prot. n. _____ del _____) è stata trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo di _____ la richiesta di informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.)

Ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto in esecuzione delle deliberazioni come sopra assunte i detti componenti, stipulano e convengono quanto appresso:





Art. 1 - Oggetto del servizio

Oggetto dell'affidamento è il servizio di trappolamento e traslocazione dei cinghiali dal territorio dell'Ente Parco in esecuzione della Delibera Presidenziale n. 21/2012 del 18/12/2012.

Al fine di garantire il benessere animale, il servizio è supportato e supervisionato dai veterinari dall'Azienda Sanitaria Locale convenzionati con l'Ente Parco, oltre che dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (C.T.A.) del Corpo Forestale dello Stato.

In specie, il personale A.S.L., a seguito della cattura dei cinghiali traslocabili, deve procedere all'anestetizzazione degli stessi così come previsto dal protocollo sanitario condiviso con il personale A.S.L. e che fa parte integrante del presente contratto.

I capi catturati e traslocabili sono di proprietà del Concessionario.

Art. 2 - Descrizione del servizio

Il servizio si articola nelle seguenti fasi:

- fase 1: posizionamento, spostamento e manutenzione delle gabbie di cattura per cinghiali;
- fase 2: pasturazione ed innesco delle gabbie;
- fase 3: cattura
- fase 4: marcatura dei cinghiali catturati;
- fase 5: immissione in cassa dei cinghiali catturati;
- fase 6: trasporto dei cinghiali catturati

Art. 3 - Durata del servizio

Il servizio ha la durata di due anni dalla stipula del contratto.

Art. 4 - Corrispettivo

Il corrispettivo erogato dall'Ente Parco per lo svolgimento del servizio di trappolamento e trasferimento dei cinghiali, per il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, è pari ad un importo massimo di Euro 18.000,00 (DICIOTTOMILA/00) oltre IVA, per la cattura e il trasferimento di un minimo di n. 260 capi per la durata del contratto.

Art. 5 - Obiettivi e aree di intervento

L'obiettivo del servizio è quello di catturare e traslocare n. 260 cinghiali suddivisi nelle seguenti aree di intervento:

- n. 100 capi per l'area di "Masserie Nuove";
- n. 116 capi per l'area di "Lama d'Ape";
- n. 44 capi per l'area di "Iatta-Scoparello-Ferratella".

Al raggiungimento di tale numero non sono consentiti ulteriori prelievi.

L'Ente Parco si riserva di variare il numero dei capi per area e, altresì, di aumentare per l'anno 2015 il numero totale di catture previste sino ad un massimo del 25% dello stabilito.

Art. 6 - Fornitura di materiali

Il Concessionario ha l'obbligo di fornire:

- quantitativo di acqua e foraggio utile per l'attivazione delle gabbie;
- mezzo di trasporto idoneo alla traslocazione di animali vivi;
- ogni altro dispositivo utile alla realizzazione della procedura esposta nel presente capitolato ed in particolare le gabbie di trasporto.

L'Ente Parco ha l'obbligo di fornire:

- n. 5 di gabbie di trappolamento in comodato d'uso gratuito;
- n. 2 gabbie di contenimento in metallo in comodato d'uso gratuito;
- n. 400 targhette PVC auricolari.





Il trasporto presso le aree di intervento e la restituzione delle gabbie fornite in comodato è a carico del Concessionario; quest'ultimo si impegna a riconsegnare le gabbie entro 30 (TRENTA) giorni dalla scadenza del contratto.

Eventuali costi per l'utilizzo di tali dispositivi sono a carico del Concessionario.

Le attrezzature fornite dall'Ente Parco devono essere sottoposte all'ordinaria manutenzione e riconsegnate nel miglior stato possibile.

Art. 7 - Modalità di attuazione del servizio di trappolamento

Il servizio prevede la fornitura, la manutenzione, il foraggiamento e l'attivazione delle trappole.

Per l'attivazione della gabbia è necessario:

- posizionare un cartello che indichi lo svolgimento di operazioni di "cattura in corso";
- schermatura visiva della trappola con ogni mezzo ritenuto idoneo;
- attivazione del sistema di scatto (funzionamento della porta a ghigliottina e scorrimento del cavo d'acciaio);

Il Concessionario, durante la fase di trappolamento, deve provvedere a:

- controllare il perimetro della gabbia, al fine di verificare la presenza di scavi o danneggiamenti del recinto e provvedere al suo ripristino;
- controllare eventuali atti di sabotaggio (spargimento di sostanze, diserbanti, distruzione o furti di parti della gabbia, incendi, etc.) e darne tempestiva comunicazione al responsabile del C.T.A.;
- controllare il buon funzionamento del meccanismo di scatto.

Art. 8 - Foraggiamento

Nelle aree coltivate, la pastura deve essere collocata per un massimo di 300 metri dal recinto e, comunque, sempre all'interno dei terreni per i quali il

proprietario del terreno ha concesso la disponibilità per le attività connesse alla cattura.

All'interno delle aree boscate attigue ai campi, la pastura deve estendersi per un massimo di 10 metri dal bordo dell'area boscata.

Il foraggio autorizzato dall'Ente Parco consiste in mais e frutta. E', altresì, necessario che la trappola venga rifornita di acqua.

Art. 9 - Tempi e durata delle sessioni di cattura

Le sessioni di cattura (trappola armata) devono avere una durata minima di 10 giorni consecutivi.

Il Concessionario, entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto, deve concordare con l'Ente Parco il calendario delle operazioni di cattura, nel quale saranno indicati, per ciascuna gabbia, i giorni di innesco ed i giorni di cattura, in conformità a quanto stabilito dalla Regione Puglia e dal Ministero dell'Ambiente.

Le sessioni di cattura possono essere prorogate con l'autorizzazione dell'Ente Parco al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato.

Art. 10 - Modalità operative del servizio

Il Concessionario deve innescare il meccanismo di scatto entro due ore precedenti il tramonto del giorno di cattura.

Il Concessionario ha l'obbligo di compilare una scheda tecnica fornita dall'Ente Parco relativa ai tempi, al numero e alle caratteristiche biologiche degli animali catturati.

I capi di cui non è consentito il prelievo devono essere liberati.

Eventuali altre specie animali rinvenute nelle trappole di cattura devono essere liberate.





Il controllo delle gabbie, per verificare l'avvenuta cattura, deve essere effettuato all'alba del giorno successivo a cura del Concessionario, che deve provvedere ad avvisare il responsabile del C.T.A. e il veterinario A.S.L., al fine di avviare le operazioni di trasferimento nelle casse di trasporto dei cinghiali catturati.

Ai cinghiali catturati, su indicazione del veterinario A.S.L., deve essere apposta una marca auricolare.

Art. 11 - Immissione in cassa

Il Concessionario deve trasportare i capi catturati in gabbie idonee al trasporto degli animali vivi, secondo le norme vigenti norme in materia.

Ogni cinghiale deve essere immesso in cassa singolarmente, ad eccezione dei soggetti con peso inferiore ai 20 kg e, comunque, nel rispetto inderogabile della sottostante tabella, che relaziona il peso stimato alla superficie della cassa.

Possono essere immessi nella stessa cassa esclusivamente soggetti appartenenti allo stesso gruppo di cattura, secondo lo schema riportato:

Peso stimato	Cassa (in cm) 120 x 80 x 90	Cassa (in cm) 120 x 80 x 80	Cassa (in cm) 120 x 60 x 70
cinghiali			
Maggiore di 80 kg	Singolarmente	NO	NO
Tra i 60kg e gli 80 kg	Singolarmente	Singolarmente	NO
Tra i 20kg e i	NO	Singolarmente	Singolarmente

60 kg			
Tra i 15 e	Massimo n. 3	Massimo n. 2	Massimo n. 2 soggetti
i 20 Kg	soggetti	soggetti	



L'inizio delle operazioni di traslocazione devono svolgersi in un periodo di tempo non superiore alle 2 ore dalla conferma dell'avvenuta cattura.

Nel caso in cui detto termine non dovesse essere rispettato per cause di forza maggiore si informerà immediatamente l'Ente Parco, che potrà disporre la liberazione degli animali catturati; parimenti, dovrà avvenire nel caso di ritardi nel trasporto dei cinghiali al sito di riferimento.

Il Concessionario deve apporre una marca auricolare a tutti i cinghiali catturati, su indicazione del veterinario A.S.L.

Art. 12 - Trasporto degli animali catturati

Il Concessionario deve provvedere a posizionare e ad immobilizzare le casse di trasporto sul piano di carico dell'automezzo.

L'idoneità al trasporto è certificata dal veterinario A.S.L. che provvederà a redigere e rilasciare l'apposita dichiarazione.

Gli animali non idonei al trasporto, verranno rilasciati.

E' vietata la traslocazione dei cinghiali che dovessero versare nelle seguenti condizioni:

- femmine in stato di gravidanza evidente o che abbiano figliato da poco e che siano in allattamento;
- soggetti non ancora svezzati di peso stimato inferiore ai 15 kg;
- i soggetti feriti, con lesioni evidenti che non compromettono né la deambulazione e né la sopravvivenza, ma che comunque possono



aggravare lo stress dell'animale in cassa o rendere difficoltosa la respirazione.

I soggetti feriti in modo grave o, eventualmente, con lesioni che possono compromettere la deambulazione e la sopravvivenza, secondo il giudizio del Veterinario Ufficiale della A.S.L., devono essere trasportati all'Osservatorio Faunistico Regionale dal Concessionario.

Ulteriori soggetti da rilasciare possono essere indicati, ad insindacabile giudizio del personale dell'Ente Parco al fine di rendere massima la tutela del benessere animale e/o per motivi di ricerca scientifica. In questo caso, le operazioni di rilascio possono essere gestite direttamente dal personale dell'Ente Parco.


Art. 13 - Responsabile del servizio

Il Concessionario nomina il sig., in qualità di responsabile del servizio, il quale si obbliga garantire la sua reperibilità e la presenza per tutte le attività oggetto del presente contratto e a cui l'Ente Parco farà esclusivo riferimento.

Art. 14 - Obblighi e oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario è obbligato a:

- a) rispettare le norme sul benessere animale e adoperarsi per causare il minor stress possibile agli animali;
- b) relazionare mensilmente all'Ente Parco;
- c) comunicare immediatamente all'Ente Parco qualsiasi tipo di problematica;
- d) mantenere la riservatezza sui dati relativi acquisiti;
- e) dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie;

- | | |
|---|---|
| f) informare l'Ente Parco del domicilio eletto per le comunicazioni; |  |
| g) osservare le norme vigenti così come le circolari, regolamenti e direttive emanate o emanande durante il corso del servizio; | |
| h) assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza del servizio, qualunque sia la natura o la causa; | |
| i) assumere in proprio i rischi di perdite furti e danni dell'attrezzatura di proprietà, nonché gli oneri e rischi relativi alla prestazione dell'attività e dei servizi oggetto del presente contratto e di ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste; | |
| j) assumere in proprio gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale; | |
| k) assumere in proprio gli oneri e la responsabilità derivanti dall'osservanza delle norme in materia di lavoro, previdenza e assistenza. | |
| l) assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o per danni nell'esecuzione fornitura del servizio o per fatto dei suoi incaricati e/o dipendenti; | |
| m) smaltire i rifiuti di tutti i materiali e i loro contenitori o imballaggi utilizzati durante il servizio; | |
| n) garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e fornire dispositivi di protezione individuali; | |
| o) stipulare una polizza assicurativa in cui venga esplicitamente indicato che l'Ente Parco viene considerato "terzo" a tutti gli effetti per qualsiasi | |



responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, o da qualsiasi altro danno provocato nell'esecuzione del servizio che non dipenda dall'Ente Parco.

Art. 15 - Modalità di Pagamento

Il corrispettivo è erogato dall'Ente Parco in due rate e nello specifico:

- entro 30 gg dalla scadenza del primo anno, a fronte di presentazione di una dettagliata relazione delle attività svolte e previa emissione di regolare fattura, verrà erogato un importo pari a di € 9.000,00.

Per il primo anno è consentita la cattura e il traslocamento di un numero minimo di 100 e un massimo di 160 capi.

- entro 30gg dalla fine del secondo anno, a fronte di presentazione di una dettagliata relazione delle attività svolte e previa emissione di regolare fattura verrà erogato il saldo al raggiungimento del numero dei cinghiali di cui all'art. 6 del presente contratto.

Nella circostanza in cui l'Ente Parco si riserva la facoltà di aumentare il numero delle catture a norma dell'art. 5 del presente contratto, al Concessionario verrà corrisposto l'importo di € 35,00 (TRENTACINQUE) oltre IVA per ogni capo catturato.

Art. 16 - Penali

- a) L'Ente Parco applicherà una penale di € 100 (CENTO/00) per ogni cinghiale catturato in meno rispetto al numero stabilito, fatte salve cause di forza maggiore.
- b) Qualora venga accertata qualsivoglia violazione degli obblighi assunti, l'Ente Parco inviterà il Concessionario a fornire una giustificazione nel termine di 10 giorni. Nell'eventualità che il suddetto termine non venga

rispettato o che le giustificazioni siano ritenute insufficienti, l'Ente Parco avrà la facoltà di applicare una penale tra € 50,00 (CINQUANTA/00) ai € 500,00 (CINQUECENTO/00) in relazione alla gravità del fatto commesso, salvo diritto ai maggiori danni.

Art. 17 - Cauzione definitiva

Il Concessionario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (IVA ESCLUSA) dell'importo contrattuale prevista dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali; essa deve essere prestata a garanzia del pagamento di eventuali penalità comminate e delle spese che l'Ente Parco dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per responsabilità aggiudicataria del Concessionario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La somma depositata a titolo di cauzione definitiva deve essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo. La restituzione della cauzione definitiva avviene soltanto trattenuta dall'Ente quando il Concessionario dimostri il completo esaurimento degli obblighi contrattuali. In assenza di tali requisiti, la cauzione definitiva è trattenuta dall'Ente Parco fino all'adempimento delle condizioni suddette.

Art. 18 - Clausola risolutiva espressa

L'Ente Parco, senza pregiudizio di ogni ulteriore azione, ragione e diritto, anche a titolo di risarcimento del danno e senza che il Concessionario possa vantare alcuna pretesa di indennizzo, neanche a titolo di rimborso delle spese, si





riserva la facoltà, previa comunicazione, di applicare l'art 1456 c. c. nei casi in cui si ravvisino le seguenti circostanze:

- a) maltrattamenti nei confronti degli animali durante l'esecuzione del servizio;
- b) cessazione dell'attività del Concessionario, messa in stato di concordato preventivo, fallimento con conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a suo carico, oppure il verificarsi di fatti che comportino una notevole diminuzione della sua capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale;
- c) n. 3 contestazioni relative a violazioni degli obblighi contrattuali da parte dell'Ente Parco;
- d) sopraggiunta impossibilità allo svolgimento del servizio a seguito di modifiche normative o regolamentari o per mancanza delle autorizzazioni necessarie da parte di altre Pubbliche Amministrazioni; in tal caso, l'Ente Parco dovrà rimborsare solo le spese effettuate per lo svolgimento del servizio.

Art. 19 - Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora il Concessionario rinunci all'aggiudicazione non potrà avanzare nessuna azione per il recupero del deposito cauzionale costituito.

Art. 20 - Recesso dell'Ente Parco

Ai sensi dell'art. 1671 del c. c. l'Ente Parco può recedere dal contratto, anche se è iniziata la prestazione, tenendo il Concessionario indenne dalle spese e corrispondendogli l'importo di € 35,00 (TRENTACINQUE/00) per ogni capo catturato e traslocabile.

Art. 21 - Disdetta da parte del Concessionario

Qualora il Concessionario intenda recedere dal contratto, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Ente Parco si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale.

In questo caso, inoltre, non sarà dovuto al Concessionario alcun genere di rimborso o indennizzo.

Art. 22 - Risoluzione del contratto

Nel caso di difformità del servizio reso in relazione ai parametri indicati nel presente contratto, l'Ente Parco ha la facoltà di intimare l'esatto adempimento, fissando un termine perentorio di 20 giorni entro il quale il Concessionario dovrà adeguarsi. Trascorso predetto termine il contratto si riterrà risolto per diritto.

Art. 23 - Cessione del contratto

E' fatto esplicito divieto di subconcessione totale o parziale del servizio oggetto del presente contratto.

In caso di violazione di tale divieto, e salva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 24 - Informativa sulla privacy

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., il Concessionario presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Ente Parco, ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto.

Art. 25 - Foro Competente

Tutte le controversie tra L'Ente Parco e il Concessionario relative al rapporto contrattuale sono demandate alla competenza del Foro di Bari.

Art. 26 - Norme di rinvio



Per tutto quanto non sia disciplinato dal presente contratto, ai fini della regolazione del rapporto tra le parti e dei rispettivi oneri e obblighi, si rimanda alle norme del Codice degli Appalti (D.Lgs 163/2006) e alle altre norme e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 27 - Allegati

Costituiscono parte integrante del presente atto i seguenti allegati:

-protocollo sanitario;

-allegato A.

Precisazioni

Si fa presente, inoltre, in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. n.81/2008 e dell'art.86 del D.Lgs. n.163/2006 e ss. mm. e ii., che l'Ente Parco ha valutato l'inesistenza di interferenze sul luogo in cui deve effettuarsi il servizio e che l'importo degli oneri della sicurezza, pertanto, è pari a zero.

Il Concessionario dichiara di avere preso piena visione e conoscenza di tutte le clausole contenute nel presente contratto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile ed in particolare gli artt. 14,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26.

Sottoscrizione

